

Proposta di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

(2003/C 71 E/03)

COM(2002) 617 def.

(Presentata dalla Commissione il 4 novembre 2002)

RELAZIONE

(Sintesi della relazione Eurostat)

1. PREAMBOLO

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto e dell'articolo 1 dell'allegato XI, il Consiglio procede annualmente all'esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità sulla base di una relazione presentata dalla Commissione.

Questa relazione stabilisce i diversi parametri ai quali ci si deve riferire per l'esame annuale e, in particolare, l'evoluzione del costo della vita per Bruxelles (indice comune e indice Bruxelles-capitale), l'evoluzione del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali (indicatore specifico) e le parità economiche da cui derivano i coefficienti correttivi.

2. EVOLUZIONE DEL POTERE D'ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI NAZIONALI

2.1. Indicatore specifico

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri Eurostat ha determinato l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali nei dodici mesi precedenti l'1.7.2002 per ciascuno degli Stati membri e per categoria di funzionari.

L'indicatore specifico, che misura l'evoluzione reale netta delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali per il periodo di 12 mesi precedente l'1.7.2002, è pari allo 0,7 %.

Gli andamenti dei singoli Stati membri sono riportati nella tabella A.

Tabella A

Indicatore specifico**Variazione in termini reali delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali****1.7.2001-1.7.2002**

Paese	Variazione nominale delle retribuzioni nette (%)	Variazione dell'indice dei prezzi al consumo (%)	Variazione effettiva delle retribuzioni nette (%)	Coefficiente di ponderazione (%)
Belgio	4,3	0,9	3,4	3,80
Danimarca	3,7	2,2	1,5	1,78
Germania	2,1	0,8	1,3	27,84
Grecia	11,4	3,3	7,8	2,05
Spagna	1,9	3,4	- 1,5	4,36
Francia	1,4	1,4	0,0	22,91
Irlanda	6,0	4,4	1,5	0,81
Italia	1,4	2,2	- 0,8	15,83
Lussemburgo	9,3	1,7	7,5	0,26
Paesi Bassi	1,9	3,4	- 1,5	3,01
Austria	0,6	1,7	- 1,1	2,02
Portogallo	1,6	3,4	- 1,7	2,64
Finlandia	4,0	1,1	2,9	0,73
Svezia	2,3	2,0	0,3	1,46
Regno Unito	3,5	1,0	2,5	10,49
EUR 15			0,7	100,0

2.2. Indicatori di controllo

A titolo di indicatori di controllo Eurostat presenta l'evoluzione in termini reali, pro capite, della massa salariale nell'insieme delle amministrazioni pubbliche 2,6 % e nelle amministrazioni centrali 0,6 %.

Questi indicatori sono raffrontati all'indicatore specifico, reale, lordo di 0,5 %.

3. EVOLUZIONE DEL COSTO DELLA VITA PER BRUXELLES

L'indice comune che misura l'evoluzione del costo della vita a Bruxelles per i dodici mesi precedenti l'1.7.2002, calcolato dall'Eurostat, è pari a 101,4. Per lo stesso periodo, l'indice belga relativo alla sua componente Bruxelles-capitale è pari a 100,8.

4. PARITÀ ECONOMICHE (ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, DELL'ALLEGATO XI)

Le parità economiche che stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto all'1.7.2002 fra la città di riferimento Bruxelles e le altre sedi di servizio sono indicate nella tabella B.

L'evoluzione del costo della vita nel corso del periodo di riferimento compreso fra le date d'effetto delle parità economiche (colonna 4) è derivata indirettamente dal prodotto fra l'indice comune di Bruxelles e la variazione della parità economica della sede considerata.

Tabella B

Tabella delle parità economiche

Paese/ Sede di servizio	Parità all'1.7.2001 (1 EUR espresso in moneta naz.)	Parità all'1.7.2002 (1 EUR espresso in moneta naz.)	Indice implicito %	Data di effetto 1.7.2002 salvo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Danimarca	9,903	10,020	2,6	
Germania (a)	1,051	1,040	0,3	
Bonn	0,983	0,975	0,6	
Karlsruhe	0,958	0,957	1,3	
Monaco	1,084	1,091	2,1	
Grecia	0,872	0,901	4,8	
Spagna	0,953	0,974	3,6	
Francia	1,178	1,187	2,2	
Irlanda	1,221	1,248	3,6	
Italia (b)	1,031	1,054	3,7	
Varese	0,956	0,972	3,1	
Paesi Bassi	1,152	1,169	2,9	
Austria	1,085	1,081	1,0	
Portogallo	0,886	0,901	3,1	
Finlandia	1,221	1,220	1,3	
Svezia	10,720	10,780	2,0	
Regno Unito (c)	0,9900	0,9651	- 1,2	
Culham	0,7966	0,7823	- 0,4	

(1)(a) Germania tranne Bonn, Karlsruhe e Monaco.

(1)(b) Italia tranne Varese.

(1)(c) Regno Unito tranne Culham.

(4) Indice implicito = $\text{Ind.comune B} \times 1 \times 2002/2001$.

5. ADEGUAMENTO INTERMEDIO

Una prima compensazione del costo della vita è stata decisa dal Consiglio per il periodo di riferimento dell'ultimo semestre 2001, con effetto dall'1.1.2002, per i paesi qui di seguito menzionati:

— senza oggetto

L'adeguamento da operare a titolo dell'evoluzione del costo della vita tiene quindi conto dell'adeguamento intermedio per questi paesi.

6. ADEGUAMENTO PROPOSTO

È previsto un adeguamento delle retribuzioni a decorrere dall'1.7.2002 in funzione dell'evoluzione del costo della vita registrato in ciascuna delle sedi di servizio nel corso del periodo di riferimento.

Poiché la componente Bruxelles capitale dell'indice belga presenta un'evoluzione dello 0,8 % e l'indice comune è pari all'1,4 % sul periodo 1.7.2001-1.7.2002, il coefficiente d'aumento a titolo del costo della vita da incorporare nella tabella degli stipendi per Bruxelles è quindi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato XI dello statuto, dell'1,3 % ($25 \% \times 0,8 \% + 75 \% \times 1,4 \%$).

L'evoluzione del potere d'acquisto dei funzionari delle amministrazioni centrali, constatata negli Stati membri nel corso del periodo dall'1.7.2001 all'1.7.2002 ed espressa dall'indicatore specifico, è dello 0,7 %.

Ne risulta in totale un adeguamento nominale netto del 2,0 % ($101,3 \times 100,7/100$) delle retribuzioni per i funzionari in servizio a Bruxelles e Lussemburgo. Per le altre sedi di servizio, gli adeguamenti derivano indirettamente dal risultato di questo adeguamento e dalla variazione della parità economica.

Per il presente esame la data d'effetto è l'1.7.2002 per tutte le sedi di servizio salvo quelle di seguito menzionate:

— senza oggetto

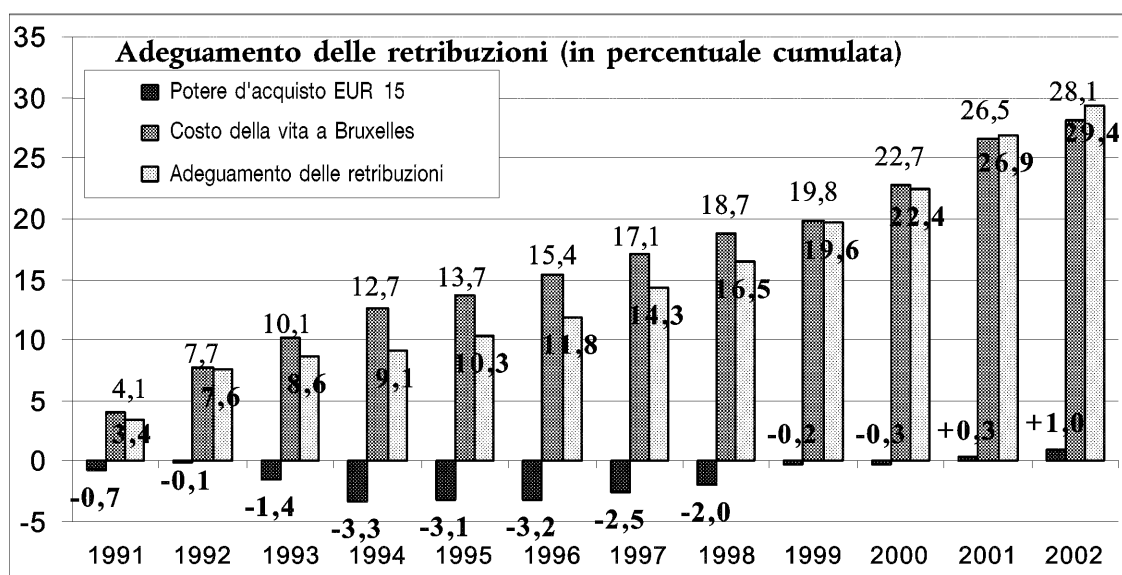
7. EVOLUZIONE CUMULATA DELLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI NAZIONALI E COMUNITARI

Dal luglio 1990 sino al luglio 2001 l'evoluzione cumulata del potere d'acquisto dei funzionari nazionali è stata pari allo 0,3 %, evoluzione che il metodo ha corrispondentemente ripercosso sulle retribuzioni dei funzionari comunitari.

In pratica, se a questa evoluzione si aggiunge l'aumento del costo della vita a Bruxelles del 26,5 %, si ottiene un adeguamento cumulato della retribuzione del 26,9 % sino al luglio 2001.

Tra il luglio 2001 e il luglio 2002 la variazione del potere d'acquisto dei funzionari nazionali è stata pari allo 0,7 %. Il metodo deve quindi ripercuotere questa evoluzione sulle remunerazioni dei funzionari comunitari a partire dal luglio 2002.

Il risultato rappresenterà quindi un'evoluzione cumulata del potere d'acquisto pari all'1,0 %⁽¹⁾ per i funzionari comunitari in 12 anni di applicazione del metodo 1991.



8. COEFFICIENTI CORRETTORI

- a) Incorporando nella tabella degli stipendi il valore dell'adeguamento riguardante Bruxelles per il periodo 1.7.2001-1.7.2002 (2,0 %), i coefficienti correttivi per Bruxelles/Lussemburgo sono riportati a livello 100.

I coefficienti correttivi applicabili alle altre sedi di servizio sono determinati direttamente dai rapporti fra le parità economiche calcolate dall'Eurostat e i tassi di cambio applicabili all'1.7.2002. Al tempo stesso, in conformità dell'articolo 63 dello statuto, i tassi di cambio sono aggiornati (Tabella C).

- b) Se la proposta di riforma non viene adottata, nel corso del 2003 il Consiglio potrebbe decidere, conformemente all'articolo 65 dello statuto, la fissazione di nuovi coefficienti correttivi, che potrebbero avere effetto retroattivo all'1.7.2003.

⁽¹⁾ Senza tener conto della diminuzione del potere d'acquisto dovuta al contributo temporaneo e all'aumento del contributo «pensione» di cui al punto 9.

I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2003 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base dell'esercizio 2002.

In tal caso, si dovrà procedere o al versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o al recupero dell'indebito versato fino a tale data, in caso di diminuzione.

Tabella C

Calcolo dei coefficienti correttori al 1° luglio 2002

Paese/Sede di servizio	Parità economica (1 EUR espresso in moneta naz.)	Tassi retribuzione (1 EUR espresso in moneta naz.)	Coefficiente correttore
(1)	(2)	(3)	(4)
Danimarca	10,020	7,4281	134,9
Germania (a)	1,040	1	104,0
Bonn	0,975	1	97,5
Karlsruhe	0,957	1	95,7
Monaco	1,091	1	109,1
Grecia	0,901	1	90,1
Spagna	0,974	1	97,4
Francia	1,187	1	118,7
Irlanda	1,248	1	124,8
Italia (b)	1,054	1	105,4
Varese	0,972	1	97,2
Paesi Bassi	1,169	1	116,9
Austria	1,081	1	108,1
Portogallo	0,901	1	90,1
Finlandia	1,220	1	122,0
Svezia	10,780	9,0736	118,8
Regno Unito (c)	0,9651	0,6460	149,4
Culham	0,7823	0,6460	121,1

(1)(a) Germania tranne Bonn, Karlsruhe e Monaco.

(1)(b) Italia tranne Varese.

(1)(c) Regno Unito tranne Culham.

(3) Tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio 2002 (articolo 63 dello statuto).

(4) = (2)/(3).

9. ALTRI ELEMENTI

Si ricorda che il Consiglio, rinnovando con la decisione del 19.12.1991 il metodo di adeguamento delle retribuzioni attraverso il nuovo allegato XI dello statuto, ha anche deciso:

- di istituire un contributo temporaneo al tasso lordo del 5,83 % applicabile alle retribuzioni, con effetto all'1.1.1992;
- di aumentare il tasso del contributo del personale al regime delle pensioni dal 6,75 % all'8,25 %, con effetto all'1.1.1993.

Nel quadro della riforma, il Consiglio ha deciso di prorogare ⁽¹⁾ sino al 30 giugno 2003 l'applicazione del metodo e del contributo temporaneo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/2000 del Consiglio, del 18 dicembre 2000 (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom,) n. . . ., in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI ⁽²⁾ di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2002.
- (2) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2003 potrebbe comportare entro il 31 dicembre 2003 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 2003.
- (3) I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2003 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.
- (4) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il recupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003.
- (5) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale recupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ Prorogato sino al 30.6.2003. Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/2000 del Consiglio, del 18 dicembre 2000 (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7).

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2002:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	12 179,52	12 826,51	13 473,50	14 120,49	14 767,48	15 414,47		
A 2	10 808,33	11 425,71	12 043,09	12 660,47	13 277,85	13 895,23		
A 3/LA 3	8 951,25	9 491,28	10 031,31	10 571,34	11 111,37	11 651,40	12 191,43	12 731,46
A 4/LA 4	7 520,00	7 941,50	8 363,00	8 784,50	9 206,00	9 627,50	10 049,00	10 470,50
A 5/LA 5	6 199,87	6 567,17	6 934,47	7 301,77	7 669,07	8 036,37	8 403,67	8 770,97
A 6/LA 6	5 357,85	5 650,18	5 942,51	6 234,84	6 527,17	6 819,50	7 111,83	7 404,16
A 7/LA 7	4 612,02	4 841,51	5 071,00	5 300,49	5 529,98	5 759,47		
A 8/LA 8	4 078,92	4 243,42						
B 1	5 357,85	5 650,18	5 942,51	6 234,84	6 527,17	6 819,50	7 111,83	7 404,16
B 2	4 642,16	4 859,80	5 077,44	5 295,08	5 512,72	5 730,36	5 948,00	6 165,64
B 3	3 893,81	4 074,78	4 255,75	4 436,72	4 617,69	4 798,66	4 979,63	5 160,60
B 4	3 367,80	3 524,74	3 681,68	3 838,62	3 995,56	4 152,50	4 309,44	4 466,38
B 5	3 010,37	3 137,37	3 264,37	3 391,37				
C 1	3 435,01	3 573,53	3 712,05	3 850,57	3 989,09	4 127,61	4 266,13	4 404,65
C 2	2 987,74	3 114,68	3 241,62	3 368,56	3 495,50	3 622,44	3 749,38	3 876,32
C 3	2 787,00	2 895,75	3 004,50	3 113,25	3 222,00	3 330,75	3 439,50	3 548,25
C 4	2 518,27	2 620,28	2 722,29	2 824,30	2 926,31	3 028,32	3 130,33	3 232,34
C 5	2 322,00	2 417,15	2 512,30	2 607,45				
D 1	2 624,21	2 738,95	2 853,69	2 968,43	3 083,17	3 197,91	3 312,65	3 427,39
D 2	2 392,77	2 494,68	2 596,59	2 698,50	2 800,41	2 902,32	3 004,23	3 106,14
D 3	2 227,04	2 322,36	2 417,68	2 513,00	2 608,32	2 703,64	2 798,96	2 894,28
D 4	2 099,79	2 185,90	2 272,01	2 358,12				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 180,72 EUR è sostituito dall'importo di 184,33 EUR,
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 232,73 EUR è sostituito dall'importo di 237,38 EUR,
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 415,75 EUR è sostituito dall'importo di 424,07 EUR,
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 207,98 EUR è sostituito dall'importo di 212,14 EUR.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	5 718,30	6 426,62	7 134,94	7 843,26
	II	4 150,26	4 554,68	4 959,10	5 363,52
	III	3 487,64	3 643,00	3 798,36	3 953,72
B	IV	3 350,33	3 678,31	4 006,29	4 334,27
	V	2 631,64	2 805,11	2 978,58	3 152,05
C	VI	2 502,88	2 650,23	2 797,58	2 944,93
	VII	2 240,15	2 316,37	2 392,59	2 468,81
D	VIII	2 024,75	2 144,00	2 263,25	2 382,50
	IX	1 949,91	1 977,07	2 004,23	2 031,39

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2002, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 110,63 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 169,62 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 2002 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2002, la data «1° luglio 2001» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 2002».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 2002 i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- senza oggetto

2. Con effetto al 1° luglio 2002 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	134,9
Germania	104,0
tranne: Bonn	97,5
Karlsruhe	95,7
Monaco	109,1
Grecia	90,1
Spagna	97,4
Francia	118,7
Irlanda	124,8
Italia	105,4
tranne: Varese	97,2
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	116,9
Austria	108,1
Portogallo	90,1
Finlandia	122,0
Svezia	118,8
Regno Unito	149,4
tranne: Culham	121,1

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi ⁽¹⁾ restano applicabili.

4. Questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 2003, che fissasse nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 2003. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2003, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2003.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.1988, pag. 1.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	EUR per giorno di calendario			
A 1-A 3 e LA 3	71,91	33,88	49,37	28,37
A 4-A 8 e LA 4-LA 8 e categoria B	69,78	31,60	47,36	24,71
Altri gradi	63,31	29,48	40,75	20,38

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2002 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ⁽¹⁾, sono fissate a 320,67 EUR, 483,99 EUR, 529,20 EUR e 721,47 EUR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2002, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽²⁾, si applica il coefficiente 4,628955.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni. (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. ...

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. ...